

Nella regione Umbria l'attività relativa all'attribuzione delle zone carenti nell'area della medicina convenzionata viene curata dall'Ufficio Centrale Regionale.

Infatti, con deliberazione n. 4495 del 15 luglio 1997 recante ad oggetto "Direttive alle Aziende U.U.S.S.LL. della regione attinenti la copertura delle zone carenti di assistenza primaria e di continuità assistenziale, la Giunta regionale ha costituito il suddetto Ufficio Centrale Regionale, presso la ex Azienda USL n. 3 di Foligno, con il compito di svolgere l'attività relativa all'attribuzione degli incarichi di copertura delle zone carenti inerenti l'assistenza primaria e la continuità assistenziale. Ciò al fine di adottare procedure tese allo snellimento e all'abbreviazione dei tempi necessari al conferimento degli incarichi di cui trattasi.

Inoltre, con deliberazione n. 1609 del 3 novembre 1999, la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 81 della L.R. n. 3 del 2 marzo 1999, ha demandato all'Ufficio Centrale Regionale i compiti attinenti l'espletamento della fase istruttoria relativa alla formulazione delle graduatorie regionali provvisorie e definitive dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, nonché i compiti attinenti la pubblicazione delle zone carenti dell'area medica convenzionata.

Con L.R. n. 18 del 12 novembre 2012, è stato introdotto il nuovo ordinamento del Servizio Sanitario Regionale prevedendo, tra l'altro, che, a decorrere dall'1 gennaio 2013, sono istituite due Aziende Unità Sanitarie Locali, in luogo delle quattro Aziende Sanitarie Locali regionali.

L'art. 60, comma 3, lett. c), in particolare, stabilisce che la Giunta regionale, con proprio atto, definisce i criteri e le modalità per il subentro delle nuove Aziende Unità Sanitarie Locali, a quelle istituite con l'art. 8 della L.R. n. 3/1998, per la gestione del personale.

In considerazione della imminente attuazione del nuovo ordinamento del Servizio Sanitario Regionale, nel corso del mese di dicembre scorso, si sono tenuti degli incontri tra i competenti Uffici della Direzione *Salute, coesione sociale e società della conoscenza* e quelli delle Aziende Sanitarie Locali da cui è emerso, per l'area della medicina convenzionata, l'opportunità di non pubblicare, prima dell'attuazione della riforma, le eventuali zone carenti individuate al 1° settembre 2012.

Ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta regionale, per quanto concerne l'attribuzione degli incarichi vacanti rispettivamente per l'assistenza primaria, la continuità assistenziale e la pediatria di libera scelta, quanto segue:

— le eventuali zone carenti individuate al 1° settembre 2012 saranno pubblicate nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria contemporaneamente a quelle eventualmente individuate al 1° marzo 2013;

— per il conferimento dei soli incarichi relativi ai posti vacanti individuati al 1° settembre 2012, si dovrà utilizzare la graduatoria regionale di riferimento, cioè quella vigente nell'anno 2012;

— la richiesta di pubblicazione dovrà essere effettuata da parte del competente Ufficio Centrale Regionale che, a seguito del nuovo ordinamento del Servizio Sanitario Regionale, è ubicato presso l'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2, sede di Spoleto, piazza Dante Perilli, Palazzina Micheli.

Perugia, l 26 febbraio 2013

L'istruttore
F.to IVANA RANOCCHIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 marzo 2013, n. 189.

Linee di indirizzo per l'applicazione dell'art. 18, comma 3, del regolamento regionale dell'Umbria 1 aprile 2008, n. 2 recante il titolo "Disposizioni di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4 (Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)".

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Franco Tomassoni;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Visto l'accordo 16 gennaio 2003 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio;

Visto l'accordo del 16 dicembre 2004 tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla "Disciplina interregionale delle piscine" in attuazione dell'accordo Stato-Regioni-PPAA del 16 gennaio 2003,

Vista la legge regionale n. 4 del 13 febbraio 2007 recante il titolo "Disciplina in materia di requisiti igienico sanitari delle piscine ad uso natatorio";

Vista il regolamento regionale dell'1 aprile 2008, n. 2, recante il titolo "Disposizioni di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4 (Disciplina in materia di requisiti igienico sanitari delle piscine ad uso natatorio)", con particolare riferimento all'art. 18, commi 2 e 3;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare i contenuti delle "Linee di indirizzo per l'applicazione dell'art. 18, comma 3, del regolamento regionale dell'Umbria 1 aprile 2008, n. 2 recante il titolo "Disposizioni di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4 (Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)" che si allegano quale parte integrante e sostanziale;

3) di affidare al Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione Salute, coesione sociale e società della conoscenza il compito di divulgare i contenuti delle "Linee di indirizzo" tramite comunicazione del presente atto a tutti i soggetti interessati;

4) di rendere pubblico il contenuto integrale del presente atto, comprensivo del suo allegato quale parte integrante e sostanziale, attraverso la sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Tomassoni)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Linee di indirizzo per l'applicazione dell'art. 18, comma 3, del regolamento regionale dell'Umbria 1 aprile 2008, n. 2 recante il titolo "Disposizioni di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4 (Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)".

Con l'accordo del 16 gennaio 2003 siglato tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ed il successivo Accordo interregionale del 16 dicembre 2004, le Amministrazioni regionali hanno provveduto ad identificare, attraverso atti politico istituzionali, un quadro, chiaro e condiviso, dei più significativi aspetti igienico-sanitari da prendere in considerazione all'atto della costruzione, della manutenzione e della vigilanza delle piscine a uso natatorio, e, contestualmente, hanno concordato, anche in considerazione della variabilità esistente tra le diverse zone del Paese, di affidare alla singola Regione i compiti di recepire il complesso delle disposizioni da osservare in materia di disciplina igienico sanitaria delle piscine e di prefigurare una dettagliata cornice regolamentare.

In quel contesto, accanto ad una attività volta a concordare una comune terminologia in chiave di definizione e classificazione dei diversi impianti natatori, si convenne che il campo d'azione delle conseguenti normative regionali doveva essere riferito prioritariamente alla tutela della salute e della incolumità fisica degli utenti delle piscine attraverso una chiara identificazione dei requisiti relativi alla struttura, alla manutenzione e alla gestione degli impianti ponendo particolare attenzione alla qualità delle acque.

La Regione Umbria attraverso due distinti atti, il primo di natura legislativa (legge regionale n. 4 del 13 febbraio 2007) ed il secondo di livello regolamentare (regolamento regionale dell'1 aprile 2008, n. 2), nel recepire gli accordi nazionali e interregionali, ha fornito un quadro di riferimento a tutti i soggetti, pubblici e privati, che operano nel settore delle piscine dando anche precise disposizioni sia per la costruzione di nuovi impianti natatori che per l'adeguamento strutturale di quelli realizzati in epoca precedente all'emanazione della normativa di settore.

A questo ultimo proposito nel regolamento regionale veniva quantificato in cinque anni il periodo concesso ai titolari per provvedere all'adeguamento strutturale degli impianti natatori non conformi alla normativa vigente: più in particolare, tutte le piscine appartenenti, in base alla loro destinazione, alla categoria "A", classi "A1", "A2" e A4, che erano state costruite prima della data d'entrata in vigore del regolamento regionale (10 aprile 2008) avrebbero dovuto essere in regola, a partire dal prossimo 9 aprile 2013, con quanto prescritto dall'art. 10 della legge regionale n. 4 del 13 febbraio 2007 e dell'art. 16, comma 1, allegato 9, del regolamento regionale 1 aprile 2008, n. 2: la norma in questione prevedeva, altresì, che il titolare dell'impianto era tenuto a redigere e presentare un Piano di adeguamento contenente tutti i lavori necessari per rendere conforme il proprio impianto natatorio.

Nel regolamento regionale, all'art. 18, comma 3, era previsto, inoltre, che, laddove i lavori presenti nel Piano di adeguamento si fossero protratti oltre il termine concesso (entro la data del 9 aprile 2013), al titolare della struttura era consentito di continuare l'esercizio dell'attività previa acquisizione di un *nulla osta* da richiedere al Sindaco in funzione di autorità sanitaria competente. In queste circostanze, la procedura per il rilascio del nulla osta prevedeva che il Sindaco era tenuto ad acquisire il *parere igienico-sanitario* da parte del Servizio "Igiene e sanità pubblica" del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente territorialmente.

Con l'approssimarsi del termine del periodo concesso per l'adeguamento degli impianti natatori, sia i soggetti titolari degli impianti natatori (pubblici e privati) che le associazioni imprenditoriali in rappresentanza delle diverse categorie interessate hanno rivolto alla Direzione regionale e, più direttamente, al Servizio "Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare" numerose richieste finalizzate a fare chiarezza sull'iter procedurale più corretto per formulare ed ottenere il suddetto nulla osta.

Ritenendo fondate le preoccupazioni di quanti si trovano nella condizione di dover regolarizzare la situazione del proprio impianto natatorio e con la finalità di rendere esplicito il percorso per il rilascio del nulla osta all'esercizio temporaneo dell'attività natatoria (identificazione dei soggetti coinvolti, delle rispettive competenze e dei tempi di realizzazione delle diverse fasi) il Servizio ha provveduto, in accordo con i Servizi di Igiene e sanità pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Unità Sanitaria Locale a redigere un documento contenente le "Linee di indirizzo per l'applicazione dell'art. 18, comma 3, del regolamento regionale dell'Umbria 1 aprile 2008, n. 2 recante il titolo "Disposizioni di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4 (Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)".

A tal proposito si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

ALLEGATO

REGIONE UMBRIADirezione regionale Salute, Coesione sociale e Società della conoscenza

LINEE DI INDIRIZZO
per l'applicazione dell'art. 18, comma 3,
del Regolamento Regionale 1 aprile 2008, n. 2.

(BUR dell'Umbria n. 17 del 9 aprile 2008 - Serie generale - Supplemento ordinario n. 1)

Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria e Sicurezza alimentare

Perugia – febbraio 2013

Linee di indirizzo per l'applicazione dell'art. 18, comma 3, del Regolamento Regionale 1 aprile 2008, n. 2.

(BUR dell'Umbria n. 17 del 9 aprile 2008 - Serie generale - Supplemento ordinario n. 1)

Le presenti "Linee di indirizzo per l'applicazione dell'art. 18, comma 3, del Regolamento Regionale 1 aprile 2008, n. 2" (da ora: Linee di indirizzo) si applicano nelle situazioni in cui negli impianti natatori appartenenti, sulla base del criterio della loro destinazione, alla categoria "A", classi "A1", "A2" e "A4", costruiti prima della sua entrata in vigore, non sono stati portati a termine, entro la data del 09 aprile 2013, i lavori previsti nel Piano di adeguamento redatto dal titolare della struttura così come previsto all'art. 18, comma 2, del suddetto regolamento.

a) Indicazioni per i titolari degli impianti natatori

Il titolare di un impianto natatorio - costruito prima del 10 aprile 2008 - appartenente, in base alla sua destinazione, alla categoria "A", classi "A1", "A2" e "A4", che non ha, entro la data del 10 aprile 2013, portato a termine i lavori previsti nel Piano di adeguamento, è tenuto a presentare al Sindaco del competente comune, una **istanza per il rilascio di nulla osta** all'esercizio temporaneo dell'attività.

L'istanza di nulla osta, che deve pervenire al Sindaco entro la data del 09 aprile 2013, deve contenere:

- la denominazione e l'ubicazione della struttura,
- il nominativo del titolare e, se diverso, anche quello del gestore della struttura,
- l'anno di inizio dell'attività,
- le motivazioni che sono all'origine del mancato (totale o parziale) adeguamento,
- le misure strutturali e/o gestionali già adottate,
- il piano dei lavori ulteriori da realizzare,
- l'indicazione dei tempi previsti per la ultimazione dei lavori che non potranno superare il termine massimo 36 mesi.

All'istanza di nulla osta i titolari degli impianti natatori sono tenuti ad allegare:

- copia della comunicazione di piscina esistente (secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 1, allegato 4/ter del Regolamento Regionale) corredata, per gli impianti appartenenti alle classi "A1" e "A4", dal parere igienico-sanitario rilasciato dalla competente Azienda Unità Sanitaria Locale,
- copia della comunicazione di riapertura stagionale per quelle strutture che hanno carattere stagionale (secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge regionale e dall'art. 2 comma 4, allegato 4/bis del Regolamento Regionale),
- copia del Piano di adeguamento,
- autocertificazione sullo stato di avanzamento dei lavori previsti nel Piano di adeguamento nonché degli ulteriori interventi strutturali e/o gestionali e del termine ultimo previsto per il completamento dei lavori di adeguamento della struttura alle norme vigenti, che non potrà essere superiore ai 36 mesi.

b) Indicazioni per i Sindaci

Ricevuta, da parte del titolare dell'impianto natatorio l'istanza per il rilascio di nulla osta all'esercizio temporaneo dell'attività, il Sindaco inoltra al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio una formale richiesta di **parere finalizzato ad accertare le condizioni igienico-sanitarie dell'impianto** (ai sensi dall'art. 18, comma 3, del Regolamento Regionale).

c) Indicazioni per i Servizi "Igiene e Sanità pubblica" dell'Azienda Sanitaria Locale

Ricevuta la richiesta da parte del Sindaco al fine del rilascio del nulla osta all'esercizio temporaneo dell'attività natatoria, il Servizio "Igiene e Sanità Pubblica" del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, competente per territorio, predispone il parere igienico-sanitario.

A tal fine, il Servizio di cui sopra, verifica, da un lato, la corretta tenuta da parte del titolare/gestore della documentazione prevista dalle vigenti normative e, dall'altro, il livello di osservanza, da parte del titolare e/o del gestore dell'impianto, delle norme vigenti.

In particolare l'azione di controllo dovrà essere tesa a verificare se gli impianti e le misure adottate, tendenzialmente orientati a conformarsi alle indicazioni contenute nelle norme UNI, risultano congrui ad assicurare che:

- i valori relativi alla qualità dell'acqua risultino, in ogni momento di funzionamento dell'impianto, conformi con quanto previsto all'art. 7 del Regolamento Regionale relativamente ai requisiti - fisici, chimici e microbiologici - delle acque utilizzate, alle modalità di controllo e alla relativa strumentazione tecnica, alle sostanze impiegate per il trattamento dell'acqua;
- la potenzialità degli impianti di trattamento dell'acqua, qualunque sia la soluzione tecnica adottata, sia proporzionata al volume contenuto nella/e vasca/he e al carico inquinante conseguente alla sua utilizzazione;
- lo svolgimento dell'attività natatoria non metta, in alcun modo, a rischio la salute e l'incolumità delle persone e sia realizzato, nelle forme e nelle modalità previste per ogni categoria di piscina, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza dei fruitori dell'impianto;
- la disponibilità di spogliatoi, docce e servizi igienici, tenendo conto delle differenze di genere e delle esigenze di utenti con ridotta e/o impedita capacità motoria, sia congrua con il numero di bagnanti che effettivamente frequentano l'impianto e la loro fruizione non rappresenti alcun rischio per la salute, l'incolumità e la sicurezza dei frequentatori;
- la disponibilità, per le piscine appartenenti alla classe A1, di strutture, di materiali per la medicazione e di strumenti per il primo soccorso commisurati alle esigenze di garantire, nell'immediato, interventi appropriati alle diverse situazioni patologiche e, subito dopo, di attivare, nel più breve tempo possibile, la catena del soccorso professionale.

Il Servizio "Igiene e Sanità Pubblica" del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, formula il parere igienico-sanitario, con eventuali prescrizioni, e lo inoltra al Sindaco

d) Indicazioni per il Sindaco in funzione di Autorità sanitaria competente

Il Sindaco, in funzione di Autorità sanitaria competente, ricevuto il parere igienico-sanitario, rilascia al titolare della struttura che ne ha fatto richiesta, il nulla osta all'esercizio temporaneo dell'attività natatoria per un periodo non superiore ai 36 mesi a decorrere dalla data dell'ordinanza sindacale.